

R.G. n. 775/2019



LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| - dr. Domenico Bonaretti | - presidente relatore |
| - dr.ssa Carla Romana Raineri | - consigliere |
| - dr.ssa Cesira D'Anella | - consigliere |

ha pronunciato ex artt. 348*bis* e *ter* cpc la seguente

ORDINANZA

nella causa civile d'appello iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,
promossa da:



APPELLANTI

nei confronti di

, con sede in Bergamo, Piazza Vittorio
Veneto n. in persona del suo procuratore speciale avv.
giusta procura del 22/12/17, rep. n. 5377 racc. 3350 a rogito notaio
rappresentata e difesa, come da procura allegata, dagli avv.ti
prof. A

presso lo studio dei
quali, in Milano, ha eletto domicilio,

APPELLATA

Oggetto: Mutuo – nullità – indeterminatezza del tasso di interesse – usura

* * * * *

Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del giorno 3.7.2019,
la Corte,
esaminati gli atti e i documenti di causa,
sentite le parti e il relatore,

premesse che:

- in data 3.4.2006, srl stipulava un contratto di mutuo per € 2.300.000,00, poi ridotto a € 2.225.000,00 e frazionato, in prima battuta, con accollo da parte di Immobiliare srl (per € 500.000,00) e di Costruzioni srl (per € 1.725.000,00), quindi ulteriormente frazionato con accollo da parte di diversi acquirenti, come meglio in atti;
- dal settembre 2014 Immobiliare srl sospendeva i pagamenti delle rate relative alla frazione di mutuo di cui era titolare (frazione pari a € 344.854,00), lamentando l’esorbitanza delle somme richieste dalla banca a titolo di interessi;



- con atto di citazione notificato in data 10.5.2016, srl in liquidazione,
costruzioni srl in liquidazione, Immobiliare srl e i fideiussori,
Manuela e Daniele Emanu convenivano in giudizio
Banca domandando una
declaratoria di nullità per indeterminatezza delle pattuizioni relative agli
interessi o, in subordine, per usurarietà di questi ultimi e chiedendo la
restituzione delle somme versate a tale titolo;
- il Tribunale di Busto Arsizio, espletata CTU, con sentenza n. 229 resa in data
8.2.2019 respingeva integralmente tutte le domande proposte e condannava gli
attori al pagamento integrale delle spese di lite, liquidate in € 11.000,00, oltre
oneri e accessori di legge, ritenendo che le conclusioni cui era pervenuto il
CTU (in ordine alla determinatezza dei tassi di interesse corrispettivi e di mora e alla non
usurarietà degli stessi) fossero fondate su accertamenti tecnici adeguatamente
condotti, ampiamente motivati ed esenti da vizi logici e meritassero pertanto di
essere condivisi;
- avverso tale decisione, con atto di citazione in appello notificato in data
27.2.2019 insorgevano gli attori, lamentando l'erroneità della pronuncia del
primo giudice per:
 1. insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa la ritenuta
sufficiente determinatezza delle clausole del contratto relative ai tassi di
interesse, avendo il tribunale seguito il CTU, che si sarebbe limitato a
riportare le clausole presenti nel contratto senza farle oggetto di vaglio
critico e che avrebbe affermato l'impossibilità di verificare la
composizione capitale di alcune rate del mutuo, così contraddicendo
l'asserita determinatezza delle clausole relative agli interessi;
 2. erronea esclusione del superamento del tasso-soglia usura, avendo il
tribunale seguito il CTU, che non aveva considerato la somma degli
interessi corrispettivi e di quelli di mora ai fini della verifica dell'usura,



aveva erroneamente ricondotto il contratto in questione alla categoria dei mutui “*in costruendo*” e aveva esaminato soltanto le prime 20 rate del mutuo, omettendo la verifica della natura usuraria dei tassi concretamente applicati alle successive;

3. omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme indebitamente versate, nonché sulla richiesta di danni per la segnalazione degli attori alla Centrale dei rischi;

- la banca si costituiva anche nel presente grado di giudizio, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto, con rifusione delle ulteriori spese;

ritenuto che:

- le domande degli appellanti risultano manifestamente infondate, atteso che:
 - quanto al **primo motivo** di appello, la Corte non ravvisa alcuna carenza o contraddittorietà della motivazione, dal momento che il primo giudice ha aderito alle conclusioni del proprio consulente, correttamente ritenendole giustificate e immuni da vizi logici: infatti, l’art. 3 del contratto di mutuo è preciso e perfettamente intelligibile nel predisporre un sistema di aggiustamento del tasso (iniziale) del 3,45% tramite revisioni trimestrali, così rendendo il tasso variabile tramite un riferimento periodico alle variazioni del tasso Euribor, sistema che l’ultimo comma dell’articolo citato contribuisce a chiarire inequivocabilmente. Inoltre, il ctu ha evidenziato che l’art. 5 del contratto individua l’indice sintetico di costo nella misura del 3,511%, mentre l’art. 8 delle norme generali del mutuo indica la misura degli interessi di mora in quella degli interessi corrispettivi aumentati di due punti percentuali. Sono soltanto la lettura e la trascrizione (incompleta) della clausola citata proposte dalla difesa dell’appellante a rendere confuso il



meccanismo, di per sé del tutto chiaro, contrattualmente fissato per la restituzione del prestito.

Né in contrario sembra invocabile la pronuncia del Tribunale di Milano del 30.10.2013 richiamata dagli appellanti. Infatti, tale sentenza, se portata a sostegno della domanda di nullità per indeterminatezza delle clausole relative agli interessi, risulta non pertinente, in quanto pronunciata in riferimento a una fattispecie nettamente differente da quella in esame (nel caso citato la clausola relativa agli interessi risultava carente del requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto *ex artt.* 1418 e 1346 c.c. in quanto non consentiva una sua univoca applicazione, implicando al contrario una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi); se intesa come favorevole a una generalizzata nullità dei contratti di mutuo alla francese, appare superata, in quanto la successiva e prevalente giurisprudenza di merito, del tutto condivisibile, si è più volte pronunciata per la validità dei contratti di mutuo c.d. "alla francese"¹.

Quanto alla censura relativa al fatto che il ctu avrebbe esaminato soltanto venti rate del mutuo, è da rilevare come fossero esattamente venti le rate a carico di srl e ciò a seguito del frazionamento intervenuto in data 28.1.2008 in favore di Immobiliare (il cui mutuo - secondo affermazione dell'appellata rimasta incontrastata in causa, cfr. comparsa di costituzione in appello, pag. 5 - è l'unico "*che ad oggi risulta non essere in regolare ammortamento*"): correttamente allora il CTU, richiesto anche di esaminare le singole posizioni dei mutuatari (cfr. quinto punto del quesito, pagg. 11 e ss., relazione ctu), ha arrestato la propria indagine (per al 28.1.2008. Inoltre, appare decisivo osservare come la doglianza circa l'assenza di verifiche sui tassi d'interesse *concretamente applicati* risulti inconferente rispetto all'oggetto del presente giudizio. Invero, tale verifica potrebbe essere rilevante ai fini di

¹ Trib. Milano, sez. VI, n. 2490 del 14.3.2019, disponibile sulla banca dati *on-line DeJure*; Trib. Monza, sez. I, sent. n. 1911 del 19.6.2017, in *expartecreditoris.it*; Trib. Paola, 18.2.2019, n.130; Trib. Ferrara, 13.2.2019, n. 128, disponibile sulla banca dati *on-line DeJure*: "*la nutritissima (e pressoché conforme) giurisprudenza formata sul punto non lascia dubbi circa il fatto che in tale modello il conteggio degli interessi, indipendentemente dalla durata del piano e dalla periodicità dei pagamenti, è sempre comunque effettuato sul solo debito residuo, dato dal capitale, senza alcuna applicazione dell'anatocismo*". Si veda anche la decisione ABI n. 429 del 21.1.2013.



una domanda di inadempimento del contratto di mutuo per richiesta da parte del mutuante di interessi maggiori rispetto a quelli pattuiti, mentre appare decisamente priva di significato nell'ambito di un giudizio di nullità per usurarietà dei tassi convenuti.

Venendo poi alla supposta contraddittorietà della ctu, che da un lato ha riconosciuto la determinatezza dei tassi di interesse e dall'altro ha affermato l'impossibilità di accertare il debito residuo per capitale (per il fatto che era rilevabile unicamente l'addebito della rata, senza possibilità di scomporla in quota di capitale e quota di interessi, sempre che non si trattasse di meri interessi di preammortamento, cfr. ctu, pag. 12 ss.), osserva la Corte che:

- in primo luogo, altro è stipulare un contratto che presenta tassi sufficientemente determinati e altro constatare, come ha fatto il ctu, di non poter scomporre (per carenza di documentazione) l'addebito della rata in quota interessi e quota capitale (quest'ultima soltanto eventuale, potendo trattarsi, come si è visto, di semplici interessi di preammortamento), sicché una questione di effettiva contraddittorietà neppure si pone realmente;
- in secondo luogo, la difficoltà incontrata dal ctu deriva, per sua espressa indicazione, dall'insufficienza della documentazione prodotta in causa (cfr. ctu, pag. 15 e, ancor prima, pagg. 7 ss), documentazione che senz'altro era onere dell'appellante produrre a sostegno delle proprie doglianze;
- in terzo luogo, l'affermazione del ctu risulta irrilevante, in quanto riferita a una questione (la determinazione del debito residuo per capitale) che appare del tutto superflua alla luce della risposta positiva fornita in ordine ai quesiti precedenti, relativi alla determinatezza dei tassi e alla non usurarietà degli stessi;
- quanto al **secondo motivo** di appello, anch'esso appare del tutto infondato, in quanto il ctu ha escluso chiaramente e condivisibilmente qualsiasi superamento del tasso soglia usura.



In primo luogo e preliminarmente, è da respingere la prospettazione degli appellanti circa la necessità di sommare tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi moratori ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia usurario: quest'ultimo, infatti, è calcolato aumentando il TEGM di un quarto e sommandovi quattro punti percentuali, sempre che il risultato ottenuto non superi il TEGM di oltre otto punti percentuali. Tuttavia, la rilevazione statistica che porta alla determinazione del TEGM non comprende i tassi di mora praticati dagli operatori bancari e dagli intermediari finanziari iscritti. Ne consegue che un confronto tra interessi moratori convenuti, peraltro generalmente più alti dei corrispettivi, e TEGM risulterebbe certamente viziato, perché impostato sulla base di elementi non omogenei. Al riguardo, la Corte di cassazione ha più volte affermato che anche gli interessi moratori possono avere natura usuraria (cfr. Cass. civ. 350/2013; Cass. civ. 5324/2003, senz'altro fraintese da parte appellante) e, con sentenza n. 27442/2018, ha statuito pure che, per accertare tale natura, va operato un confronto tra detti interessi e il tasso soglia dei corrispettivi. Tuttavia, se è certamente da condividere la prima affermazione, secondo questa Corte non altrettanto può dirsi per la seconda. Detta interpretazione, oltre che logicamente contraddittoria alla luce dell'esclusione degli interessi moratori dal meccanismo di rilevazione del TEGM, finirebbe per punire il soggetto che richiedesse per il servizio offerto un prezzo (l'interesse moratorio) ritenuto sproporzionatamente eccessivo rispetto al prezzo richiesto dalla generalità degli altri operatori autorizzati per un servizio differente (il prestito remunerato tramite la pattuizione di interessi corrispettivi)².

Se quanto precede è condivisibile, a maggior ragione risulterebbe erroneo un confronto tra detto parametro e la somma del tasso degli interessi

² Corte d'Appello di Milano, 30.11.2018, n. 5327.



moratori e di quelli corrispettivi, come del resto confermato da prevalente e condivisibile giurisprudenza³.

Quindi sia gli interessi corrispettivi, sia gli interessi di mora possono essere usurari, ma il raffronto con i tassi soglia va operato separatamente e in via autonoma, per ragioni analoghe e in modo non diverso da quanto ha autorevolmente e recentemente sostenuto la suprema Corte a sezioni unite in tema di commissioni di massimo scoperto (cfr. Cass. civ. SSUU 16303/2018). Infine, è da notare che, se l'ammontare da corrispondere a titolo di interessi moratori può essere calcolato prendendo come base l'importo complessivo (quota capitale e interessi corrispettivi maturati) della rata impagata, come consentito dal disposto dell'art. 3 delibera CICR 9.2.2000, ciò non autorizza comunque a sommare i due tassi di interesse ai fini della verifica dell'usurarietà, in quanto gli interessi corrispettivi si riferirebbero anche in tal caso alla quota di capitale ancora da pagare, mentre quelli moratori al complesso della rata, finendo - così e ancora - per rappresentare termini di raffronto eterogenei.

In secondo luogo, esaminando separatamente, come si deve (cfr *supra*), i tassi di interesse corrispettivi e moratori, si deve osservare che nella fattispecie gli interessi corrispettivi erano stati pattuiti al tasso del 3,45%, da rivedersi trimestralmente, mentre gli interessi moratori erano stati pattuiti al 5,45%, a fronte di un tasso soglia degli interessi corrispettivi per le operazioni riconducibili alla categoria "*altri finanziamenti alle imprese*" pari a 8,685%. Inoltre, anche volendo assumere come parametro le diverse soglie previste per le operazioni rientranti nella categoria dei "*mutui con*

³ Cass. civ. 17447/2019: "[...] *in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori*". Si vedano anche Trib. Milano, 5.2.2019, n. 1147, Trib. Milano, 16 febbraio 2017, n. 1906; Trib. Milano, 8 marzo 2016, n. 3021, disponibili sulla banca dati *on-line DeJure*; Trib. Milano, 6.6.2018 n. 6369; Trib. Bologna, 5 marzo 2018, n. 20214; Trib. Roma, 14 marzo 2018, n. 5545, in *expartecreditoris.it.*; Trib. Milano, 8.3.2016, n. 3021; Trib. Torino, 17.9.2014, in *ilcaso.it*; Trib. Milano, 16.2.2017, n. 1906, in *ilcaso.it*, citate dalla banca appellata.



garanzia reale a tasso variabile”, i relativi tassi soglia non risulterebbero comunque superati, poiché stabiliti nella misura del 6,24%.

Infine, va condivisa la notazione della banca appellata circa l'impossibilità di un superamento del tasso soglia da parte del tasso degli interessi di mora, in considerazione della clausola di salvaguardia prevista all'art. 8 delle norme generali di mutuo⁴. Tale clausola è di per sé sufficiente ai fini del rigetto della doglianza ed è da considerarsi certamente valida, in quanto non prevede il meccanismo, ritenuto illegittimo da Cass. civ. 12965/2016, che fa obbligo al debitore di corrispondere le somme dovute a titolo di interessi usurari, con possibilità di richiederne la restituzione soltanto successivamente. Se poi si intendesse alludere alla usura cd “sopravvenuta”, la stessa neppure sarebbe ravvisabile, sempre secondo recente e condivisibile insegnamento della suprema Corte (cfr. Cass. civ. SSUU 24675/2017);

- quanto al **terzo e ultimo motivo** di impugnazione, esso pare alla Corte altrettanto palesemente infondato, dal momento che il giudice di prime cure, avendo rigettato la domanda principale di nullità, ha giustamente evitato di pronunciarsi sulle domande dipendenti dall'accoglimento della prima, ritenendole assorbite.
- In conclusione, nel contesto complessivo sopra descritto, l'impugnazione non presenta alcuna ragionevole probabilità di accoglimento e pertanto, sussistendone i requisiti di legge, vanno disattese le domande tutte della parte appellante, con condanna della stessa alla rifusione delle ulteriori spese del grado. Dette **spese**, tenuto conto, in particolare, della natura e del valore della controversia, dello stato processuale (fase introduttiva dell'appello) nel quale la presente pronuncia interviene e comunque dei parametri e dei criteri tutti di

⁴ “[...] fermo restando che la misura di tali interessi, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7/3/1996, n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.



legge (regolamento di cui al DM n. 55/2014), pare congruo liquidare in complessivi € 5.000,00, oltre forfetarie (15%) e oneri di legge.

P Q M

- dichiara inammissibile l'impugnazione *ex artt. 348 bis e ter cpc*;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere le ulteriori spese del grado, che liquida in complessivi euro 5.000, oltre generali (15%) e oneri di legge;
- dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-*quater* DPR 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-*bis* DPR 115/2002.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3 luglio 2019

Il presidente est.

Domenico Bonaretti

